

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'abrogazione e la sostituzione di alcuni articoli
della legge organica giudiziaria civile e penale

(del 15 giugno 1954)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Le diverse riforme legislative votate da codesto Gran Consiglio in questi ultimi mesi hanno innovato, e talvolta in modo assai sostanziale, in parecchi istituti fondamentali del nostro ordinamento giuridico, finanziario e politico. Sarà quindi sufficiente ricordare, tra le ultime novelle dettate dal legislatore, la legge votata il 24 novembre 1953 con la quale erano portate alcune importanti riforme della legge organica giudiziaria civile e penale; il complesso delle leggi elettorali sancito lo scorso mese di febbraio; la nuova legge di procedura tributaria e, infine, la legge dell'8 marzo 1954 relativa al nuovo istituto del Tribunale fiscale.

Queste numerose riforme hanno fatto sorgere, come naturale conseguenza, la necessità di ulteriori revisioni legislative intese ad adattare ai nuovi criteri e ai nuovi principi adottati le diverse disposizioni in cui questi ultimi hanno riflesso. Questo lavoro di coordinazione e di riferimento non sarebbe tuttavia completamente consono agli intenti innovatori del legislatore ove esso non fosse per offrire l'occasione di apportare all'una o all'altra norma quelle migliori formulazioni, quei più aggiornati concetti e quei ritocchi la cui pertinenza e la cui opportunità già emersero e già si imposero all'attenzione in sede di elaborazione e di studio delle riforme principali.

Appunto da tali ovvie considerazioni discende il testo di legge che qui accompagna in modificazione di taluni articoli della legge organica giudiziaria civile e penale. Modificazioni che hanno innanzitutto lo scopo di coordinare le disposizioni in tale legge contemplate con i nuovi testi votati da codesto Gran Consiglio e ai quali abbiamo più sopra fatto riferimento.

Pochi ci sembrano i commenti necessari al disegno di legge che con il presente messaggio proponiamo all'approvazione della Sovrana Rappresentanza, talchè ci limiteremo ad illustrare in modo assolutamente conciso quei punti che, a nostro avviso, richiedono qualche motivazione.

La legge votata il 14 novembre 1953, riprendendo su questo punto i criteri della legge organica giudiziaria civile e penale del 1924, si limitava, al suo articolo 19, ad affermare la designazione del Presidente del Tribunale di appello da parte del Gran Consiglio per il periodo di nomina decennale. La modificazione ora proposta prevede tanto per la nomina del Presidente quanto per quella del Vice-presidente del Tribunale la competenza di nomina da parte del Gran Consiglio, limitando la durata in carica a tali funzioni a soli due anni escludendo quindi la rieleggibilità immediata. Questo criterio, oltre a fare della designazione a queste alte funzioni un atto sovrano del nostro Legislativo, conferendogli così quella solennità e quel significato che ben si addice alla importante mansione, introduce una rotazione tra i diversi Giudici chiamati a sedere in tale veste, che per molteplici motivi appare consigliabile e in ogni caso preferibile alla statica immutabilità in cui praticamente si risolve il sistema attualmente vigente.

Le modificazioni proposte per gli articoli 45 e 46 si riferiscono alle sostitu-

zioni degli assessori giurati coordinandone le norme alla situazione che è venuta a stabilirsi in seguito alla introduzione delle nuove disposizioni in materia elettorale. Identico rilievo va fatto per ciò che concerne gli articoli 56 e 68.

Innovazione di maggior momento è introdotta con la riforma proposta nei confronti dell'articolo 69, con la quale è prevista la introduzione del principio del limite di età anche nei confronti della magistratura, principio che trova oggi le sue basi costituzionali nella riforma votata dal popolo nelle assemblee del 9 maggio u.s. Tale principio è stato esteso anche nei confronti dei Giudici di pace.

Le disposizioni dell'art. 72 concernono l'inizio dei periodi di carica per le diverse magistrature e, così come è stato fatto per la questione del limite di età, anche per i Giudici di pace. La materia appare in tal modo regolata in guisa d'assicurare un regolare e normale succedersi delle scadenze dei rinnovi, della cessazione e dell'inizio delle varie funzioni senza gli inciampi che talvolta a questo proposito dovettero essere constatati.

La nuova formulazione degli art. 31 e 71 tende unicamente a lasciare una certa maggior latitudine per l'organizzazione interna delle diverse Camere del Tribunale.

Gli articoli da 90 a 113 e da 115 a 118 della legge organica giudiziaria civile e penale sono stati abrogati con l'introduzione della legge 23 febbraio 1954 sul diritto di voto, sulle votazioni ed elezioni (art. 195 cif. 26), l'articolo 114 è abrogato dal disegno legislativo qui accompagnato. Queste disposizioni sono sostituite da un nuovo titolo, che si riferisce alla Commissione cantonale di ricorso, istituita nell'ambito della nostra magistratura dalla nuova legge di procedura tributaria. Tale titolo, che comprende gli articoli da 90 a 93, introduce per questa Commissione quella regolamentazione che di tutta evidenza era indispensabile.

Un'ultima breve osservazione va fatta infine a proposito delle disposizioni transitorie e finali dell'annesso disegno di legge: allo scopo di assicurare sin dall'inizio il regolare funzionamento di successivi cicli alla presidenza e alla vice-presidenza del Tribunale di Appello, la scadenza delle nomine fatte in applicazione delle disposizioni che qui ci occupano è fissata al 31 maggio 1956, scontando quindi già sin d'ora il fatto che il periodo iniziale riescirà in tal modo forzatamente decurtato.

Premesse queste brevi osservazioni e invitandovi a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di legge, vi preghiamo di voler gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i nostri migliori ossequi.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Janner

Il Cons. Segr. di Stato :
Cello

LEGGE

che modifica quella organica giudiziaria civile e penale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 501, del 15 giugno 1954,

decreta:

Art. 1

Gli articoli 19, 21, 22 lett. F., 45, 46, 56, 68, 69, 72 e 73 della legge organica giudiziaria civile e penale, sono abrogati e sostituiti nel modo seguente.

Il Tribunale di appello è costituito di nove membri e quattro supplenti ed è diviso in Camere o Sezioni. « Art. 19
organizzazione

Il presidente e il vice-presidente del Tribunale di appello sono designati per due anni dal Gran Consiglio nella prima seduta nella sessione ordinaria primaverile e non sono immediatamente rieleggibili. Essi assumono le funzioni a contare dal primo di giugno.

Il presidente, il vice-presidente e i membri delle singole Camere o Sezioni sono designati dal Tribunale stesso ogni due anni a contare dal 1. di giugno e sono sempre rieleggibili ».

Il Tribunale di appello nomina il personale attribuito, in virtù della legge, alla Cancelleria del Tribunale stesso. « Art. 21
Cancelleria

Le nomine avvengono nella forma e alle condizioni stabilite nelle leggi sull'ordinamento e sugli stipendi dei dipendenti dello Stato, riservate le norme speciali della presente legge sulla incompatibilità per parentela ».

Uno o più giudici incaricati della sorveglianza degli archivi e dei rogiti notarili. « Art. 22, lett. F

Sono riservate le disposizioni sulla Camera dei ricorsi penali, sulla Camera criminale, sulle Assise correzionali e sulle Corti di cassazione e revisione penale ».

Le Municipalità hanno l'obbligo di notificare al Consiglio di Stato i morti, le assenze dal Cantone, le malattie e le altre cause che rendono impossibile l'esercizio delle funzioni nel personale degli assessori-giurati del rispettivo Comune. « Art. 45.
Sostituzione
a) ordinaria

I loro nomi verranno eliminati dalle liste e sostituiti conformemente alle norme della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni.

La Cancelleria dello Stato notifica al Tribunale di appello ed alle Preture le sostituzioni verificatesi nelle liste degli assessori giurati.

Qualora la lista di un Distretto si trovasse ridotta al disotto di undici assessori-giurati, la completazione delle liste per le Assise correzionali avverrà in ogni singolo caso con assessori della lista del Distretto vicino. La prossimità fra i diversi Distretti è così stabilita: « Art. 46.
b) straordinaria

Mendrisio con Lugano-città e viceversa; Lugano-Ceresio con Lugano-campagna e viceversa; Locarno-città con Locarno-campagna e viceversa; Vallemaggia con Locarno-campagna; Bellinzona con Riviera e viceversa; Blenio con Leventina e viceversa.

« Art. 56.
c) elezione, du-
rata, requisiti

I Procuratori pubblici e i Giudici istruttori sono nominati dal Gran Consiglio nella prima seduta della sessione ordinaria autunnale, che precede l'inizio del nuovo periodo.

Il periodo di nomina è di cinque anni.

I Procuratori pubblici e i Giudici istruttori devono avere i requisiti per essere Giudici di appello.

« Art. 68.
Vacanza di seggi

Se durante il periodo di elezione un seggio diviene vacante per decesso, dimissioni o altre cause, la successione avviene nei modi stabiliti dalla legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni.

Se la nomina è di competenza del Gran Consiglio, la sostituzione è fatta, al più tardi, all'inizio della sessione immediatamente successiva.

« Art. 69
Scadenza del
mandato - limite
di età

Un nuovo eletto si intende nominato per il tempo che rimaneva a compiere il periodo di nomina del predecessore.

Il mandato conferito al magistrato cessa al 31 dicembre dell'anno in cui ha raggiunto il 70.mo anno di età.

Il limite di età stabilito per i Giudici del Tribunale di appello, i Pretori, i Procuratori pubblici, i Giudici istruttori e il Magistrato dei minorenni è applicabile anche ai Giudici di pace.

Art. 72
Periodo normale

I Giudici del Tribunale di appello, i Pretori e i Giudici di pace assumono il loro ufficio il primo di giugno, col qual giorno comincia il periodo della loro durata in carica.

I Procuratori pubblici e i Giudici istruttori assumono il loro ufficio il primo di gennaio.

Il periodo di nomina degli assessori giurati incomincia col primo di gennaio immediatamente successivo alla elezione.

Art. 73
Giuramento

I giudici prestano giuramento secondo la formula e le modalità previste dalla legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni.

I supplenti ordinari e straordinari e i segretari tutti prestano giuramento davanti al rispettivo ufficio.

La prestazione del giuramento non può aver luogo prima che il Consiglio di Stato abbia riconosciuto l'idoneità del titolare.

Art. 2

Nell'art. 31 della Legge organica giudiziaria civile e penale è stralciata l'espressione: «per un periodo di cinque anni».

Parimenti nell'art. 61 è stralciata l'espressione: «ogni cinque anni».

Art. 3

Gli art. da 90 a 113 e da 115 a 118 della Legge organica giudiziaria civile e penale, sotto il titolo «F, nomine popolari», abrogati in virtù della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni, nonché l'art. 114, abrogato dalla presente legge, sono sostituiti dai seguenti articoli, sotto un nuovo titolo: «F, Norme applicabili alla Commissione cantonale di ricorso»:

« Art. 90

I membri e i supplenti della Commissione cantonale di ricorso sono nominati dal Gran Consiglio nella prima seduta della sessione ordinaria autunnale che precede l'inizio del nuovo periodo.

Il periodo di nomina è di cinque anni e ha inizio con il primo di gennaio.

I membri della Commissione cantonale di ricorso prestano giuramento al momento della loro entrata in carica, davanti al presidente del Tribunale di appello.

Il presidente e il vice-presidente della Commissione cantonale di ricorso sono designati per due anni dal Gran Consiglio e non sono immediatamente rieleggibili. « Art. 91

I membri della Commissione cantonale di ricorso sono soggetti alla sorveglianza del Dipartimento di giustizia e del Consiglio di disciplina, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge organica giudiziaria. « Art. 92

Gli articoli da 66 a 71 della presente legge sono applicabili per analogia ai membri della Commissione cantonale di ricorso. « Art. 93

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 4

Le funzioni del presidente e del vicepresidente del Tribunale di Appello eletto dal Gran Consiglio in applicazione della presente legge cessano, nel primo periodo di nomina, al 31 maggio 1956.

Alla stessa data avrà termine il periodo di nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri delle singole Camere o Sezioni.

Art. 5

In conformità della norma transitoria dell'art. 45 della Costituzione (testo coordinato) i limiti di età fissati nell'art. 69 della legge organica giudiziaria civile e penale sono dichiarati applicabili anche per i magistrati e per i giudici di pace che sono in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

I magistrati e i giudici di pace che hanno già raggiunto il limite di età lasceranno le loro funzioni al 31 dicembre prossimo.

Art. 6

I magistrati che al 31 dicembre 1954 hanno compiuto almeno 30 anni di attività e cessano dalle loro funzioni per effetto della presente legge, in quanto non siano al beneficio di una pensione o di una cassa risparmio, hanno diritto, a contare dal primo gennaio 1955, a una rendita annua pari al 30 % dell'ultimo onorario percepito.

Nell'onorario sono comprese le indennità di legge e la rendita è a carico del bilancio.

Art. 7

Il Consiglio di Stato è autorizzato a pubblicare il testo unico della legge organica giudiziaria penale e civile con la facoltà di variare la numerazione degli articoli.

Art. 8

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

